

d'impresa, iniziata nel maggio 2012, non aveva subito sospensioni, atteso che l'iscrizione presso l'Agenzia delle Entrate era stata sospesa d'ufficio, per un solo giorno, venendo tempestivamente regolarizzata.

Ribadiva il reclamante che l'azienda era attiva, che il progetto di piano di risanamento era fondato e che il parere negativo dell'Esperto non era preclusivo, concludendo per la revoca del provvedimento impugnato e la conferma delle misure protettive.

All'udienza di comparizione del 5.5.2025 il reclamante ha reiterato le conclusioni innanzi esposte.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Il primo giudice, dando atto peraltro della mancata notificazione del ricorso ad alcuno dei creditori nei cui confronti il Pt_1 ha chiesto la conferma delle misure protettive, ne ha disposto la revoca per plurime ragioni, costituite dalla cessazione dell'attività, dal carattere evanescente del progetto di piano di risanamento, privo della specificazione dei *“nuovi flussi finanziari derivanti da un incremento dell'attività professionale”*, nonché dalla genericità delle indicazioni relative alle *“numerose opportunità lavorative in merito alla situazione congiunturale per quanto riguarda la richiesta di accesso al credito”*.

Ha evidenziato altresì il Giudice di prime cure il parere dell'Esperto di inadeguatezza della documentazione disponibile, anche ai soli fini dell'espressione di un parere sulla funzionalità delle misure richieste.

A fronte di tali rilievi, il reclamante si è limitato in questa sede a contestare la ritenuta cessazione dell'attività esclusivamente in relazione alla formale iscrizione dell'impresa presso l'Agenzia delle Entrate, senza tuttavia allegare e documentare una minima ed effettiva continuità dell'attività d'impresa, peraltro esclusa dalle circostanze esposte nel ricorso del 18.2.2025.

A conferma dell'assenza di elementi idonei e sufficienti per l'espressione di parere in ordine alla funzionalità delle misure oggetto della domanda di conferma, per il buon esito della composizione negoziata e delle trattative con i creditori, il reclamante ha peraltro ammesso nel reclamo del 4.4.2025 l'incompletezza del progetto di risanamento, di cui ha genericamente riservato integrazioni.

La mancata integrazione in sede di reclamo del quadro delle allegazioni e del corredo documentale, risultati carenti nella prima fase, necessari per la valutazione della funzionalità delle richieste misure protettive, giustifica pertanto il rigetto del ricorso del 4.4.2025 e tanto a prescindere dalla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei creditori interessati.

Nulla per le spese, in assenza di controparte.

Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co. 1-quater, ha infatti previsto che: "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis".

L'articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle «impugnazioni», deve trovare applicazione anche ai reclami cautelari. Del resto, proprio ai fini della disciplina del Contributo Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ. Min. 31 luglio 2002, n. 5).

In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-quater cit. "il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni «si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge» (art. 1, co. 18, l. n.228/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data del 1° gennaio 2013, l'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio 2013.

P.Q.M

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) nulla per le spese;
- 3) da atto dell'obbligo, a carico del reclamante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Quarta Sezione Civile, il 12.5.2025

Il Presidente

Dott. Giuseppe Rana

Il Giudice est.

Dott.ssa Raffaella Simone